



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMOLECOLARI

**Approvato nel Consiglio di Facoltà del 28 aprile 2010
Modificato nella riunione del Comitato Ordinatore del CIBIO dell'11 novembre 2013**



Regolamento delle attività di tirocinio nel Corso di Laurea in Scienze e tecnologie Biomolecolari

Articolo 1

(Definizioni del tirocinio)

1. Gli studenti del corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Biomolecolari attivato presso il CIBIO – Centro per la Biologia Integrata dell'Università di Trento, sono tenuti a svolgere un'attività di tirocinio interna o esterna. Il tirocinio esterno (stage) consiste in un'attività di formazione o di collaborazione alla ricerca, svolta presso un'azienda o presso altre Università o altri enti convenzionati esterni all'Università, italiani o esteri. Lo stage interno consiste in un'attività di collaborazione alla ricerca svolta presso i dipartimenti dell'Università di Trento.
2. I tirocini interni o esterni sono di norma legati allo svolgimento della tesi di laurea.
3. Ulteriori esperienze formative alternative al tirocinio possono essere riconosciute dal delegato ai tirocini del CIBIO, previa valutazione del Consiglio del CIBIO.
4. Il regolamento del corso di studio disciplinante la Laurea triennale provvede a regolamentare le attività di tirocinio ed i crediti riconosciuti.
5. Il Consiglio nomina il proprio delegato per i tirocini.
6. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio del CIBIO.

Articolo 2

(Finalità del tirocinio esterno)

1. Il tirocinio esterno rappresenta un'esperienza formativa professionalizzante, coerente con il percorso di studio seguito dagli studenti iscritti al corso di Laurea triennale del CIBIO. Attraverso la partecipazione attiva al mondo del lavoro e delle professioni, il tirocinio ha il duplice scopo di consentire allo studente un riscontro ed un arricchimento delle nozioni apprese nel corso degli studi universitari e di orientare le future scelte professionali.
2. Le modalità di svolgimento e gli obiettivi di tale attività formativa possono prevedere un'attività di collaborazione alla ricerca, nell'ambito di progetti di ricerca in corso nei vari enti o istituti se tali progetti sono coerenti con il percorso di studio seguito.
3. L'attività è limitata nel tempo ed è svolta presso aziende, enti, Università o organizzazioni. Il tirocinio potrà essere svolto presso aziende gestite o controllate da parenti o affini entro il secondo grado soltanto previa autorizzazione del delegato del Centro e a condizione che il tirocinante svolga una tesi su materia attinente al tirocinio ed il tutor aziendale non sia un parente o affine entro il secondo grado.

Articolo 3

(Finalità del tirocinio interno)

1. I crediti formativi previsti per attività di tirocinio, possono essere acquisiti anche tramite il tirocinio interno su tematiche pertinenti al percorso formativo seguito. Lo stage dovrà essere coordinato da un tutor universitario con compiti e caratteristiche descritte nell'art.9.
2. Le modalità di svolgimento e gli obiettivi di tale attività formativa prevedono una attività di collaborazione alla ricerca, nell'ambito di progetti di ricerca in corso nei vari laboratori del dipartimento ospitante.
3. L'attività è limitata nel tempo ed è svolta presso l'Università di Trento.

Articolo 4

(Requisiti e domanda per l'accesso alle attività di tirocinio)

1. Possono iniziare il tirocinio gli studenti che abbiano conseguito almeno 120 CFU, secondo le modalità previste dai regolamenti didattici. Eventuali deroghe motivate devono essere richieste al delegato CIBIO per i tirocini. In ogni caso, tali deroghe possono essere concesse per non più di 10



Regolamento delle attività di tirocinio nel Corso di Laurea in Scienze e tecnologie Biomolecolari

crediti formativi complessivi.

Tirocinio esterno

1. Per accedere alle attività di tirocinio lo studente deve seguire le procedure previste dal Servizio Stage della Divisione Career Service.

Tirocinio interno

Lo studente, almeno un mese prima dell'inizio dell'attività, definisce per iscritto con il tutor l'argomento, le modalità di svolgimento del tirocinio e il periodo di svolgimento dell'attività. Una volta definito il progetto, lo studente deve darne comunicazione al delegato per i tirocini del CIBIO.

Articolo 5

(Durata e interruzione del tirocinio)

1. Al tirocinio vengono attribuiti 6 CFU, come previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Biomolecolari.
2. Le date di inizio e termine, le eventuali sospensioni, nonché gli orari di tirocinio sono fissati di comune accordo tra Università e soggetti ospitanti in caso di tirocini esterni, dai tutor nel caso di tirocini interni. Gli orari di frequenza devono essere registrati nell'apposito "*Diario di tirocinio*".
3. Lo svolgimento del tirocinio deve avvenire sulla base di una convenzione stipulata tra Università e soggetto ospitante.
4. Nel caso di mancato rispetto della convenzione e/o del progetto di tirocinio da parte del soggetto ospitante, l'Università si riserva il diritto di porre termine anticipatamente al tirocinio. In tale situazione viene comunicato al soggetto ospitante la motivata volontà di interrompere il tirocinio.
5. Qualora lo studente non rispetti i propri doveri di presenza e non si impegni a raggiungere gli obiettivi definiti nel progetto di tirocinio, il delegato del CIBIO per i tirocini, sentito il soggetto ospitante, può annullare il tirocinio. Lo studente può, comunque, ricorrere al Consiglio del CIBIO.
6. Lo svolgimento del tirocinio non può essere, salvo deroga del Consiglio, in sovrapposizione con i corsi previsti dal piano di studi.

Articolo 6

(Selezione dei soggetti ospitanti)

Tirocinio esterno

1. Per individuare l'Università, azienda o ente presso cui andare a svolgere l'esperienza di tirocinio lo studente può: chiedere suggerimenti ai singoli docenti o al delegato ai tirocini del CIBIO, consultare il sito della Divisione Career service contenente le disponibilità di tirocinio, individuare autonomamente il soggetto ospitante.
2. Per avvalersi del supporto della Divisione Career service al fine di individuare il soggetto ospitante, lo studente è tenuto a contattare la Divisione almeno due mesi prima dell'inizio presunto del tirocinio.
3. Per attivare il tirocinio, lo studente deve, con congruo anticipo, contattare e definire il Progetto di tirocinio con il proprio docente Tutor, così da poter fissare l'appuntamento presso gli sportelli della Divisione per il ritiro della documentazione di avvio, almeno 15 gg prima dell'inizio del tirocinio stesso. I successivi passi operativi sono quelli legati alle procedure adottate dalla Divisione e consultabili on-line.
4. I soggetti ospitanti, italiani ed esteri, possono manifestare esplicitamente la loro disponibilità ad accogliere il tirocinante. Tale volontà si manifesta attraverso l'adesione al programma di stage, in conformità a quanto previsto dalla Divisione Career service.



Regolamento delle attività di tirocinio nel Corso di Laurea in Scienze e tecnologie Biomolecolari

5. Allo studente è concessa la facoltà di scegliere il soggetto ospitante fra coloro che hanno inviato alla Divisione Career service la propria offerta di tirocinio, compilando l'apposita scheda.
6. Qualora il soggetto ospitante sia individuato autonomamente dallo studente, il relativo progetto deve essere valutato favorevolmente dal delegato del CIBIO, previo parere positivo del tutor universitario.
7. Tutti i soggetti ospitanti esterni devono essere convenzionati con l'Università di Trento.

Tirocinio interno

1. Per individuare il laboratorio del dipartimento presso cui andare a svolgere l'esperienza di tirocinio lo studente può: chiedere suggerimenti ai singoli docenti o al delegato ai tirocini del CIBIO.

Articolo 7

(Delegato di corso di laurea per i tirocini)

1. Il Consiglio del CIBIO nomina un delegato di corso di laurea per i tirocini che dura in carica tre anni. Il delegato può nominare fino a due sostituti.

Articolo 8

(Rapporto tra tirocinante e soggetto ospitante)

1. Il tirocinio non rappresenta, né presuppone alcun rapporto di lavoro con il soggetto ospitante.
2. Il tirocinante deve attenersi a quanto concordato nella convenzione tra Università e soggetto ospitante, deve rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro.
3. Il tirocinante deve mantenere, durante e dopo il tirocinio, la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Il tirocinante è, altresì, tenuto a chiedere l'autorizzazione al soggetto ospitante per eventuali elaborazioni o relazioni destinate a terzi.
4. Ove presente presso il soggetto ospitante un codice di comportamento, ovvero un regolamento interno, il tirocinante è tenuto a sottoscriverlo e a rispettarlo.

Articolo 9

(Tutorato)

1. Per i tirocini esterni il CIBIO garantisce la presenza di un tutor universitario come responsabile didattico delle attività di ogni singolo tirocinio. Il suo ruolo è di concordare con il soggetto ospitante il programma delle attività del tirocinio, di definirne gli obiettivi formativi e di orientamento, di verificarne in itinere l'andamento, di garantire, sia verso il soggetto ospitante che verso il CIBIO, il rispetto dei contenuti e degli obiettivi fissati nel progetto e di controllare l'efficacia dell'esperienza, anche controfirmando la relazione finale.
2. E' compito del tutor universitario decidere di autorizzare l'inizio di un tirocinio una volta valutati i contenuti del progetto e comunicarlo al Delegato per i tirocini del CIBIO.
3. Il soggetto ospitante individua, nel proprio personale, un tutor, denominato esterno, che ha il compito di essere di riferimento per l'Università all'interno del soggetto ospitante per tutto ciò che riguarda le attività di tirocinio. Il tutor esterno è il responsabile dell'inserimento all'interno del soggetto ospitante dello studente, garantisce che lo studente svolga le attività previste dal programma e collabora alla sua valutazione. Il tutor esterno interagisce, anche a distanza, con il tutor universitario ed è tenuto a compilare un modulo di valutazione a fine tirocinio.
4. Per i tirocini interni il CIBIO garantisce la presenza di un tutor universitario come responsabile didattico delle attività di ogni singolo tirocinio. Il suo ruolo è di definire il programma delle attività del tirocinio, gli obiettivi formativi, di verificarne in itinere l'andamento, di garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi fissati nel progetto e di controllare l'efficacia dell'esperienza, anche



Regolamento delle attività di tirocinio nel Corso di Laurea in Scienze e tecnologie Biomolecolari

controfirmando la relazione finale.

5. Ogni tutor universitario ha la possibilità di seguire l'attività di più studenti, in numero non superiore a 6 contemporaneamente.

6. Il tutor universitario può essere proposto dallo studente, previa dichiarazione di disponibilità da parte del tutor individuato. Il delegato dei tirocini del CIBIO provvede ad indicare un tutor universitario qualora lo studente non ne individui uno autonomamente.

7. Possono essere tutor universitari i seguenti soggetti:

a) docenti e ricercatori del CIBIO, ovvero di altri Dipartimenti in caso di particolari progetti di tirocinio;

b) professori e ricercatori a contratto del CIBIO, ricercatori, di istituzioni ed enti esterni pubblici o privati, coinvolti in attività di ricerca e/o di didattica dell'Università di Trento;

c) ricercatori post doc, a condizione che svolgano la loro attività di ricerca prevalentemente presso il CIBIO o altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Trento.

Articolo 10

(Relazione finale e valutazione del tirocinio)

Tirocinio esterno

1. Al termine del tirocinio lo studente è tenuto alla redazione di una breve relazione, che dovrà contenere i seguenti argomenti:

a) presentazione del soggetto ospitante: attività svolta, settore di appartenenza, prodotti e servizi offerti, clientela, etc;

b) analisi dell'esperienza lavorativa dal punto di vista sia organizzativo che dell'attività effettivamente svolta.

c) richiamo agli obiettivi definiti nel progetto di tirocinio ed analisi del loro grado di raggiungimento;

d) considerazione finale sull'esperienza: valutazione dell'esperienza dal punto di vista sia formativo che relazionale; valutazione della propria preparazione universitaria in relazione alle capacità professionali richieste; soddisfazione in termini di aspettative e di risultati.

2. Nel caso che la prova finale (tesi) verta sull'esperienza di tirocinio, essa sarà valutata secondo le modalità previste dai Regolamenti dei corsi di laurea.

3. Per il riconoscimento della propria esperienza di Tirocinio Didattico Universitario, lo studente deve seguire le procedure previste dal Servizio Stage e Placement della Divisione Career service.

4. Al termine del tirocinio lo studente consegna alla Divisione Career service la documentazione richiesta e ritira i documenti da far sottoscrivere al tutor universitario.

5. Il tutor universitario, ricevuta e valutata la documentazione, completa la Certificazione di Stage con annotati i crediti formativi e, personalmente, la consegna all'ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti per le procedure di registrazione e accreditamento.

Tirocinio interno

1. Al termine del tirocinio lo studente consegna all'ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti la documentazione richiesta comprensiva di "Certificazione di tirocinio interno".